

“Navigare” informati

ANNO SCOLASTICO 2010/2011

SCUOLA DELL'INFANZIA

Accesso

L'art. 2 del Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, che prevedeva l'accesso alla scuola dell'infanzia dei bambini e delle bambine che avrebbero compiuto i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, era stato abrogato dalla Legge 296 del 27/12/06 (Legge finanziaria 2007).

Con il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione e successive circolari sulle iscrizioni, viene ripristinata la facoltà di chiedere l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2011, pur richiamando precise condizioni di fattibilità, che devono essere accertate secondo quanto previsto dal Regolamento, e cioè:

- disponibilità dei posti;
- accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
- disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Si consente, altresì, l'iscrizione di piccoli gruppi di bambini – di norma non più di tre – di età compresa tra i due e i tre anni nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli Comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto. L'inserimento di tali bambini deve avvenire sulla base di adeguate condizioni di fattibilità e di progetti realizzati in collaborazione con i Comuni interessati e, comunque, non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni. Ciò significa, che l'inserimento dei bambini *“anticipatari”* potrà avvenire (e solo in tal senso si può parlare di inserimento) nel caso in cui le sezioni siano state istituite, sulla base del numero minimo necessario di iscritti, e cioè di 18 bambini. Gli *“anticipatari”*, quindi, non possono concorrere a raggiungere il numero di iscrizioni necessarie per costituire la sezione.

Orario di funzionamento

Le disposizioni del Decreto legislativo 59/2004, per quanto riguarda i limiti minimi e massimi delle ore annue (875-1700) rimangono tassative.

Per quanto riguarda l'orario di funzionamento, di norma, le scuole dell'infanzia funzionano per 40 ore settimanali (mediamente otto ore giornaliere) e con assegnazione di due docenti per sezione.

A richiesta delle famiglie, i bambini possono frequentare le attività educative soltanto al mattino per un orario di 25 ore ovvero avvalersi di un tempo-scuola più ampio, fino ad un massimo di 50 ore settimanali.

Indicazioni nazionali e indicazioni per il curricolo

L'articolo 1, comma 3, del Regolamento, prevede che in sede di prima attuazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico 2009-2010, si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo approvate con il decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato il 31 luglio 2007.

L'atto di indirizzo emanato l'8 settembre 2009 ha definito i criteri generali necessari per l'armonizzazione degli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione con gli obiettivi previsti dal regolamento emanato con il d.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009.

Per quanto riguarda la scuola dell'infanzia vengono individuate le seguenti priorità:

- dialogare e collaborare con le famiglie e con le altre istituzioni per attuare in modo concreto un'autentica centralità educativa del bambino;
- proporre un ambiente educativo capace di offrire possibili risposte al bisogno di cura e di apprendimento;
- realizzare un progetto educativo che renda concreta l'irrinunciabilità delle diverse dimensioni della formazione: sensoriale, corporea, artistico-espressiva, intellettuale, psicologica, etica, sociale;
- fare della scuola un luogo significativo per interventi compensativi finalizzati alla piena attuazione delle pari opportunità.

I modelli organizzativi della scuola dell'infanzia si devono articolare, tenendo conto delle preferenze delle famiglie, in attività educative organizzate su 40 ore (e in particolari situazioni su 25 ore) settimanali, nonché in attività che possono estendersi, nell'ambito delle risorse disponibili, fino ad un massimo di 50 ore settimanali.

Organici

Il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, dispone che le sezioni di scuola dell'infanzia siano costituite, di norma, salvo il caso di sezioni nelle quali siano inseriti bambini in situazione di handicap, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.

Per la scuola dell'infanzia non sono state previste, diversamente dal passato, specifiche risorse aggiuntive sull'organico di fatto finalizzate all'eliminazione delle liste di attesa e alla generalizzazione del servizio.

Conseguentemente, non avendo carattere obbligatorio, eventuali domande di iscrizione eccedenti non determinano necessariamente variazioni in aumento del numero delle sezioni. (non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 333/01).

Incrementi di posti finalizzati all'estensione del servizio possono essere autorizzati dall'USR solo nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate.

Collegio dei docenti della scuola dell'infanzia

Le questioni riguardanti la scuola dell'infanzia devono essere trattate, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 3 dell'O.M. 267 del 4 agosto 1995, riguardante la disciplina degli istituti comprensivi di scuola materna, scuola elementare e scuola secondaria di I grado, dall'apposita sezione nella quale deve essere articolato il collegio dei docenti unico.

In tale sede, quindi, devono essere adottate le deliberazioni riguardanti il funzionamento delle sezioni di scuola dell'infanzia, che riguardano il modello organizzativo (40 ore, fino a 50 o per il solo turno antimeridiano), fornendo indicazioni alle famiglie sulle risorse disponibili per la realizzazione del tempo scuola (disponibilità di locali idonei, mensa, trasporto, nonché le condizioni e le modalità di ingresso).

L'entrata in vigore del regolamento vincola l'inserimento dei bambini anticipatori ad almeno tre condizioni:

- disponibilità dei posti,
- accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste d'attesa,
- disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni.

Il Collegio pertanto determina le condizioni e i tempi di inserimento dei bambini anticipatori a garanzia dell'efficacia per i bambini stessi e della funzionalità dell'organizzazione didattica.